

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P491/4108 sott. 22/15

Roma, 16 giugno 2008

OGGETTO: Funzionario istruttore responsabile del procedimento tecnico incaricato di esaminare la documentazione. XX XXXX XXX. Risposta al quesito.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti, pervenuta con la nota indicata a margine, lo scrivente Ufficio concorda con l'interpretazione fornita dal Tecnico alla sola condizione che le comunicazioni dei blocchi, qualora esistenti, avvengano da spazio scoperto o siano conformi al punto 3.5 del D.M. 1 febbraio 1986.

**Parere della Direzione Regionale**

Si trasmette il quesito pervenuto attraverso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pavia condividendo, per il caso specifico, l'interpretazione del tecnico.

Si resta in attesa delle determinazioni di Codesto Ministero.

**Parere del Comando**

Con riferimento al quesito formulato si concorda con l'interpretazione del Tecnico.

**Parere del Tecnico**

OGGETTO: Prevenzione Incendi autorimesse con capacità di parcheggio superiore a nove autoveicoli a sensi DM 01/02/1986, individuata al n° 92 a sensi del DM 16/02/1982 in edificio non soggetto per altre attività al controllo di Prevenzione Incendi.-

La presente documentazione viene redatta al fine di porre il quesito sulla corretta interpretazione dello scrivente Studio Tecnico, di suddivisione dell'autorimessa in esame.-

Da quanto evidenziato dall'elaborato grafico allegato, risulta che l'autorimessa argomentata possa essere suddivisa in tre blocchi distinti e separati.-

In particolare si evidenzia un blocco identificato con la lettera "A" costituito da box affaccianti su spazio scoperto, non soggetto a controllo di Prevenzione Incendi a sensi del D.M. 16/02/1982 e due blocchi identificati con lettera "B" e "C" soggetti a controllo di Prevenzione Incendi.-

La suddivisione dell'intera autorimessa in tre blocchi distinti e separati, deriva dalle seguenti considerazioni.-

- A sensi di quanto riportato dalla Lettere Circolare Prot. 1800/4108 Sott. 22 dello 01/02/88 un'autorimessa suddivisa in box, purché ciascun box abbia accesso diretto da spazio a cielo libero, risulta non essere soggetta al controllo di Prevenzione Incendi, non rientrando al punto n° 92 del DM 16/02/1982. Nel caso in esame, riportato nella planimetria allegata, si evince chiaramente che il blocco denominato "A", risulta essere costituito da 11 box con accesso diretto da spazio a cielo libera. Questo spazio infatti, rispecchia ampiamente le caratteristiche di "spazio scoperto", come definito dal DM 30/11/1983.-
- Conseguenza di quanto esposto precedentemente, risulta quindi che, essendo il blocco "A" costituito da box attestati su spazio scoperto, che comprende le corsie di manovra e la porzione di giardino limitrofa, si possano individuare nella planimetria allegata le porzioni di autorimessa definite blocco "B" e "C".-
- Queste due porzioni di autorimessa, che risultano separate da spazio scoperto costituito dal blocco "A", hanno accesso una in corrispondenza delle intersezioni tra blocco "A" e "B" e l'altra tra il blocco "A" e "C". Vengono considerati due gli accessi, alla luce di quanto disposto dal punto 3.7.0. del DM 01/02/1986, assimilando il corsello alla rampa.-

Lo scrivente è infatti del parere che se vale considerare accesso l'inizio di una rampa coperta come da punto 3.7.0. comma 2° "se l'accesso avviene tramite rampa, si considera ingresso l'apertura in corrispondenza dell'inizio della rampa coperta", si può considerare accesso di un'autorimessa anche l'inizio di un corsello coperto.-

Da quanta sopra definito, si evince che:

- Il blocco “B”, costituito da 17 Box per un totale di 17 posti auto, può essere considerato autorimessa con accesso in corrispondenza dell’inizio del corsello coperto, in analogia a quanto indicato dal punto 3.7.0. del DM 01/02/1986 succitato. Per tale motivo si reputa possibile assimilare il corsello alla rampa, e considerare quindi l’accesso al Blocco “B” in corrispondenza del corsello coperto tra la zona “A” e “B”.-
- Il blocco “C”, costituito da 38 Box per un totale di 38 posti auto, può essere considerato autorimessa con accesso in corrispondenza dell’inizio del corsello coperto, in analogia a quanto indicato dal punto 3.7.0. del DM 01/02/1986 succitato. Per tale motivo si reputa possibile assimilare il corsello alla rampa, e considerare quindi l’accesso al Blocco “C” in corrispondenza del corsello coperto tra la zona “A” e “C”.-

Visto quanto sopra, Lo scrivente Studio Tecnico ritiene che l’insediamento in oggetto risulti poter essere considerato suddiviso in tre autorimesse distinte e separate, che dovranno rispettare quanto indicato dal DM 16/02/1982 nel seguente modo:

**Blocco “A”**

Autorimessa non soggetta al controllo di Prevenzione Incendi, che dovrà rispettare quanto disposto dal punto 2 del DM 01/02/1986.-

**Blocco “B”**

Autorimessa soggetta al controllo di Prevenzione Incendi, che dovrà rispettare quanto disposto dal punto 3 del DM 01/02/1986 per numero di autoveicoli pari a 17.-

**Blocco “C”**

Autorimessa soggetta al controllo di Prevenzione Incendi, che dovrà rispettare quanto disposto dal punto 3 del DM 01/02/1986 per numero di autoveicoli pari a 38.-

Ci scusiamo per il disturbo arrecatoVi, Vi ringraziamo per l’attenzione che vorrete cortesemente dedicarci. Siamo a Vs. disposizione per ogni eventuale chiarimento o necessità, e con l’occasione del gradito incontro, ci è grato porgere distinti saluti.-

(Si omettono gli allegati. N.d.R.)